



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

P.D. 48/15

C.d.D. 1/16

La Commissione di Disciplina

composta da:

Avv. Carlo ALBINI	Presidente est.
Avv. Carlo CELANI	Componente
Avv. Sergio SMEDILE	Componente

Decisione

Sul ricorso in appello iscritto al n. 1/16 C.d.D., proposto dal Sig. Renato Berrini, tesserato FIG non professionista, assistito dall'Avv. Fabio Galli, avverso la decisione del Giudice di Prima Istanza per la Lombardia, Avv. Paola Bianchi Cassina, dell'11 marzo 2016 (P.D. 48/15).

FATTO

Con ricorso datato 29.03.2016, il Sig. Berrini ha tempestivamente impugnato la decisione del Giudice di Prima Istanza con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della squalifica temporanea di mesi 18, per avere, al termine della gara "UnipolSai Golf Cup", svoltasi il 26.06.2015 sul percorso del Golf Club Carimate, presentato il proprio score sul quale alle buche 10, 12 e 15 risultavano marcati un colpo in meno di quelli effettivamente realizzati alle buche 10 e 12 (5 anziché 6), e

5 colpi anziché X alla buca 15, come rilevato dal marshall, signor Enrico Laurato, che aveva seguito il giocatore nel corso della gara e denunciato dal Giudice Arbitro, signor Walter Gorla.

Nel corso del giudizio di primo grado, il Sostituto Procuratore Federale, avv. Amedeo Motta, non essendo comparso l'inquisito all'udienza fissata, pur avendo costui inviato uno scritto difensivo nel quale contestava gli addebiti e giustificava la sua assenza, rimetteva gli atti al Giudice chiedendo che fosse comminata la sanzione della sospensione per la durata di mesi 18. Il Berrini non compariva neppure all'udienza fissata dal Giudice, senza svolgere alcuna ulteriore attività difensiva e in quella occasione il Sostituto Procuratore Federale confermava la propria richiesta sanzionatoria, in base al disposto dell'art. 21, 2° co., R.G. (più correttamente: art. 21,1°co.,n.2)

Il Giudice nella sua decisione ha confermato la sanzione.

Con il ricorso vengono formulate due eccezioni: "omessa valutazione delle difese del reclamante" e "erroneità dell'applicazione della entità della sanzione comminata"; con conseguente richiesta di annullamento della sanzione e in subordine, della durata della sospensione, nonché di concessione della sospensione condizionale della stessa.

All'udienza tenuta il 3 maggio 2016 davanti a questa Commissione, è intervenuto il difensore del ricorrente, avv. Galli, il quale ha fatto presente che il proprio assistito non era potuto intervenire per precedenti impegni; si riportava poi agli scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle relative richieste e in particolare per una riduzione della sanzione evidenziando l'età avanzata del suo assistito, la mancanza di precedenti



disciplinari e soprattutto la circostanza che anche con le infrazioni commesse, aveva conseguito solo un modesto risultato di 25 punti, con concessione della sospensione condizionale. Il Procuratore Federale, con la propria memoria, ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

La Commissione si è quindi riservata di decidere

DIRITTO

Preliminarmente, va ricordato che, essendo l'illecito avvenuto prima dell'entrata in vigore del nuovo Reg. Giust. (1.07.2015), la fattispecie è regolata dal precedente Regolamento al tempo in vigore.

Nel merito, quanto al primo motivo, l'inquisito nel corso del giudizio di primo grado, si è limitato ad inviare un proprio scritto al Sostituto Procuratore Federale con il quale contestava genericamente gli addebiti, senza peraltro fornire alcun elemento probatorio che provasse il contrario e giustificando la sua mancata partecipazione all'udienza. Non è poi comparso davanti al Giudice, senza svolgere alcuna attività difensiva. Ne consegue quindi che il gravame va respinto, mancando qualsiasi elemento probatorio che ne giustifichi l'accoglimento.

Quanto al secondo motivo, rileva questa Commissione, come il primo Giudice, aderendo alla richiesta del Sostituto Procuratore, abbia fissato l'entità della sanzione in mesi 18 di sospensione, facendo unicamente riferimento all'art. 21,co.1, n. 2), Reg. Giust., articolo che si limita ad indicare i vari tipi di sanzione che possono essere comminati ad un giocatore non professionista, stabilendo che nel caso di sospensione, la durata della sanzione può andare da un minimo di 30 giorni a un massimo di 3 anni.

La sanzione di 18 mesi di sospensione comminata dal primo giudice, va condivisa, facendo però riferimento all'art. 24,1°co, lett. c), Reg. Giust., trattandosi indubbiamente di infrazione dolosa, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo. Si ritiene che il minimo edittale di 12 mesi, può quindi venire portato a 18, essendo stata commessa la medesima infrazione in ben tre buche.

Anche la richiesta di riduzione va quindi respinta.

Infine, quanto alla richiesta di concessione della sospensione condizionale, tenuto conto di quanto affermato dall'avv. Galli all'udienza del 3.05.2016 per giustificare tale richiesta e della conseguente presunzione che il Berrini si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori infrazioni, ritiene questa Commissione che la richiesta possa essere accolta, sia pure parzialmente, in base al disposto degli artt. 43, co.5,6 e 7 e 44, co.21, Reg. Giust.. Viene quindi concessa la sospensione condizionale della sanzione limitatamente agli ultimi 8 mesi; la stessa sarà quindi operante una volta scontati i primi 10 mesi.

Il rigetto dell'appello e la concessione solo parziale della sospensione condizionale della sanzione, non giustificano la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Commissione di Disciplina, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 21, 1°co.,n.2, 24, 1° co.,lett.c), 43, 5°,6° e 7° co. e 44, 21° co., Reg. Giust., rigetta la richiesta di annullamento della decisione impugnata e di riduzione della sanzione inflitta, confermando la decisione impugnata (P.D. 48/15).



Concede la sospensione condizionale della sanzione, limitatamente agli ultimi 8 mesi, a condizione che vengano scontati interamente i primi 10. Con l'avvertenza che ove entro il predetto termine di sospensione venga commessa altra infrazione, la stessa verrà revocata, con ogni relativa conseguenza.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 20 maggio 2016.

Il Presidente estensore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Così', written in a cursive style.